

Ministero delle poste e dei telegrafi per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916 ».

Come la Camera ricorda è stata chiusa la discussione generale. Ora passeremo all'esame dei capitoli che s'intenderanno, ove non sorgano opposizioni, approvati con la semplice lettura.

S' intende che, consenziente il ministro, si leggerà il testo della Commissione.

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — I. *Stanziamanti comuni all'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi*. — Capitolo 1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale provinciale delle poste e dei telegrafi (*Spese fisse*), lire 35,000,000.

Capitolo 2. Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (*Spese fisse*), lire 960,000.

Capitolo 3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (*Spese fisse*), lire 16 milioni 900,000.

Capitolo 4. Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche — Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche (*Spese fisse*), lire 2,820,000.

Capitolo 5. Indennità di residenza in Roma al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale ed operaio in genere (*Spese fisse*), lire 390,000.

Capitolo 6. Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio e per lavori a cottimo e ad ore relativi ai servizi dei vaglia e risparmi — Compensi per servizi speciali, lire 4,000,000.

Capitolo 7. Avventizi e loro assimilati — Telegrafisti militari — Allievi meccanici — Operai in genere, lire 120,000.

Capitolo 8. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione a termini del Regio decreto 6 giugno 1907, n. 716 — Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni (*Spesa obbligatoria*) lire 15,000.

Capitolo 9. Allievi fattorini e loro supplenti — Fattorini in surrogazione di commessi — Manovali addetti ai magazzini centrali ed ai bassi servizi, lire 560,000.

Capitolo 10. Avventizi in aumento di impiegati e di agenti subalterni, assunti in servizio in circostanze straordinarie, lire 50,000.

Capitolo 11. Indennità di tramutamento, lire 60,000

Capitolo 12. Indennità per missioni all'interno ed all'estero, lire 650,000.

Capitolo 13. Indennità per visite d'ispezione, lire 280,000.

Capitolo 14. Indennità di viaggio — Soggiorno fuori di residenza, e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, lire 450,000.

Capitolo 15. Spese ed indennità per i servizi sanitari, lire 25,000.

Capitolo 16. Compensi di qualsiasi specie ai membri delle Commissioni per esami e delle Commissioni di cui agli articoli 5 e 64 del regolamento speciale per il personale delle ricevitorie, approvato con Regio decreto 22 dicembre 1910, n. 936 modificato coi Regi decreti 11 luglio 1913, n. 1317 e 21 ottobre 1913, n. 1315, lire 8,000.

Capitolo 17. Indennità diverse con carattere permanente, lire 195,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Albanese.

ALBANESE. Mi sono iscritto su questo capitolo per domandare all'onorevole ministro se la indennità di disagiata residenza, alla quale oramai pare abbiano diritto tutti i funzionari delle provincie di Reggio Calabria e di Messina, che avevano mosso lite allo Stato, sia liquidabile, poichè da parecchi mesi sono pubblicate le sentenze definitive, e per pregarlo, nello stesso tempo, di dirmi se gli altri funzionari, che si trovano in uguali condizioni, non avranno bisogno di ricorrere ai tribunali, per avere la stessa indennità senza aggravare l'erario dello Stato.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi. La questione delle indennità di residenza per Messina e per Reggio Calabria riguarda principalmente i ricevitori, perchè per tutte le altre classi d'impiegati non vi è discussione. I ricevitori ed i supplenti postali mossero lite allo Stato, reclamando anche per essi l'indennità fissata dalla legge per gli impiegati residenti nei paesi colpiti dal terremoto. Una sentenza dette ragione ai ricevitori, ma escluse il diritto alla indennità dei supplenti; riconobbe i ricevitori come impiegati dello Stato, ed escluse che i supplenti lo fossero perchè impiegati privati dei ricevitori.

Avverso questa sentenza mi fu proposto di produrre appello, ma io, esaminando la